



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858904

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – E.R.P. - ANNO 2015

Termine di presentazione domande
per i residenti in Italia entro il 15 settembre 2015
per i residenti all'estero entro il 30 settembre 2015

Ai sensi della Legge Regionale n.10/96 e succ. modifiche ed integrazioni, si informa che è indetto il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l'anno 2015, per gli alloggi che si renderanno disponibili per l'assegnazione in locazione semplice nel corso di validità della graduatoria stessa. Possono presentare domanda sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al bando indetto nell'anno 2009.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 02/04/1996, N. 10, come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 55 del 31/12/2012:

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea, stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stranieri titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo** (art. 27 L. 189/02);

b) **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ponte di Piave**, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di **lavoratori emigrati all'estero**, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di Treviso ovvero risiedano nella provincia di Treviso, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune di Ponte di Piave non superi, in quest'ultima ipotesi, i 90 chilometri;

c) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi** per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari per il 2015 ad € 6.440,59), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, o **assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici**, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare(*) in misura non superiore ad € 24.776,00**, importo stabilito con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa della Regione Veneto n. 0006 del 02 febbraio 2015. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5/8/78 n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto legge 23/1/82, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25/3/82, n.94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi") e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%;

f) **non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica** eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) **non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.**

(*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nati, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c) d) f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA L. R. 2 APRILE 1996 N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex Gescal (conteggiato fino al 31.12.1998):

- | | |
|--|----------------|
| 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: | punti 1 |
| 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: | punti 3 |
| 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: | punti 5 |

(il pensionato da lavoro subordinato o titolare di pensione di reversibilità e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal);

2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima: **punti 4**

3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni **punti 1**

4. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: **punti 4**

5. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: **punti 5** (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);

6. nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: **punti 2**
7. nucleo familiare composto da cinque o più unità: **punti 2**
8. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico **punti 3**
9. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2**
- 9 bis. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della Legge Regionale 10/96: **punti 0,5 per anno massimo di punti 5**
10. criteri di cui all'art. 7, comma 1, lettera a, punto 10 della L.R. 10 del 1996 stabiliti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2015;
- a) per anzianità residenziale nel Comune di Ponte di Piave, di periodi consecutivi:
- da 20 a 25 anni: **punti 1**
 - da 25 anni e 1 gg a 30 anni: **punti 2**
 - oltre 30 anni: **punti 4**
- b) per canone di locazione risultante da contratto regolarmente registrato:
- superiore al 30% delle entrate dell'intero nucleo familiare (al netto delle ritenute fiscali): **punti 1**
 - superiore al 50% delle entrate dell'intero nucleo familiare (al netto delle ritenute fiscali): **punti 2**
- c) giovani coppie sposate, entrambi di età non superiore ai 35 anni: **punti 1**
- d) soggetti vedovi, legalmente separati, divorziati alla data del 31/12/2014, che vivono soli o con figli minori a carico:
- fino a 50 anni di età: **punti 1**
 - oltre i 50 anni di età: **punti 2**
- d) presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap certificato dagli organi competenti che comportino menomazioni dal 40 al 67% , ove la soluzione del problema alloggio sia parte integrante del percorso di reinserimento sociale: **punti 1**
- e) sfratto, non moroso, documentato con lettera inviata dal proprietario dell'alloggio e che rientri in una delle seguenti condizioni:
- persona di età superiore ai 60 anni: **punti 3**
 - portatore di handicap: **punti 3**
 - famiglia con due o più figli: **punti 3**
- f) soggetti che presentino nel proprio nucleo familiare un lavoratore in regola con i versamenti contributivi derivati da lavoro dipendente o autonomo, in aggiunta a quelli già attribuiti dalla L.R. 10/96:
- per anzianità contributiva superiore ai 15 anni: **punti 1**
 - per anzianità contributiva superiore ai 20 anni: **punti 2**
 - per anzianità contributiva superiore ai 25 anni: **punti 3**
 - per anzianità contributiva superiore ai 30 anni: **punti 4**
- g) lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che si trovino in situazione di disagio economico dovuto a:

- messa in mobilità;
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- cassa integrazione guadagni ordinaria e cassa integrazione in deroga;
- licenziamento;
- contratti atipici scaduti e non rinnovati:
 - fino a 50 anni di età: **punti 1**
 - oltre 50 anni di età **punti 3**

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30/12/72, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 5**

1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 2**

1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: **punti 1**

1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **punti 1**

La condizione di cui al numero 1.1 della presente lettera non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2. Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1 da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 1**

2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 2**

2.2 abitazione in alloggio antigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, n. 4, lettera b) del DPR 30/12/72 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 2**

2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **punti 5**

Le condizioni di cui ai numeri 1.1 e 2.2 della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena la nullità, deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune di Ponte di Piave, Ufficio Servizi Demografici. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di un dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). La domanda deve essere bollata con marca da bollo di € 16,00.

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nati, verbali della Commissione medica, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato, o antigienico, ecc.). I richiedenti emigrati all'estero sono tenuti altresì a presentare certificato di un rappresentante consolare in cui sia indicato il Comune prescelto per la partecipazione a concorsi per l'assegnazione di alloggi (L.R. 10/1996, art. 2 comma 3). Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il richiedente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione.

L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Ponte di Piave, corredate dai documenti previsti al precedente punto 3, entro TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12,30 del giorno 15 SETTEMBRE 2015 per i residenti in Italia, ed entro quarantacinque giorni, cioè entro le ore 12,30 del giorno 30 SETTEMBRE 2015, per i residenti all'estero.

Si precisa che per le domande inviate a mezzo RACCOMANDATA A.R., farà fede la data ed il timbro apposti dall'ufficio postale accettante.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata e approvata la graduatoria provvisoria ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1996. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici

dell'Agenzia delle Entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei 45 giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/1996 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati.

La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'art 8 della citata Legge Regionale.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/1996.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva sarà disposta dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 10/96, tenendo conto della superficie utile di ciascun alloggio disponibile e della consistenza del nucleo familiare dell'aspirante assegnatario. Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. n. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall'Ufficio Servizi Demografici e Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave e l'ATER di Treviso secondo le diverse competenze, per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

Ponte di Piave, li 10 agosto 2015



IL SINDACO
Paola Roma
Paola Roma